

3. STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

3.0. *AMBULATORI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA*

Finalità

Per ambulatorio di assistenza specialistica si deve intendere la struttura o luogo fisico, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.

Le strutture ambulatoriali possono essere collocate anche in presidi che erogano prestazioni di ricovero, in questo caso si distinguono in:

- a) strutture che svolgono le prestazioni esclusivamente per i degenti;
- b) strutture che svolgono attività sia per i degenti che per pazienti esterni.

Per poliambulatori si intende l'insieme di più branche specialistiche.

Le finalità degli ambulatori medici concernono la prevenzione, la diagnosi, la terapia, la riabilitazione, il monitoraggio del decorso delle malattie e della terapia, la ricerca.

Classificazione

Le strutture che erogano prestazioni di attività specialistica in ambito ambulatoriale sono classificate in:

I° Liv.: strutture ambulatoriali collocate in presidi che non erogano prestazioni di ricovero.

II° Liv.: strutture ambulatoriali collocate in presidi che erogano prestazioni di ricovero.

3.0.1. *Requisiti Strutturali*

I locali e gli spazi devono essere accessibili e funzionali alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate e provvisti della relativa destinazione d'uso relativa.

La dotazione minima di ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente:

- ambienti per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi;
- spazi di attesa, accettazione, attività amministrative;

- servizi igienici distinti per utenti e personale di cui almeno uno accessibile alle persone disabili;
- spazio/locali per deposito di materiale pulito;
- spazio/locali per deposito di materiale sporco;
- armadio o locale per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni;
- spazio/locale spogliatoio per il personale;
- contenitore/armadio/locale per eventuale deposito rifiuti speciali.

Per le strutture poliambulatoriali, gli spazi comuni (bagni utenti, personale, accessibili, spogliatoi, sala attesa, ecc.) devono essere condivisi dalle varie branche.

3.0.2. Requisiti Impiantistici

In tutti i locali, devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali o artificiali.

In caso di locali seminterrati, la struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione in deroga, secondo la vigente normativa.

3.0.3. Requisiti Tecnologici

Attrezzature, apparecchiature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta.

Deve essere presente l'attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare di base (pallone autoespansibile, corredato di maschere facciali e cannule orofaringee, sfigmomanometro e fonendoscopio, laccio emostatico siringhe e farmaci di pronto intervento, materiale per medicazione).

Nel caso in cui vengano effettuate procedure invasive, ricerche diagnostiche con manovre complesse, oltre alla dotazione di cui sopra, devono essere presenti: defibrillatore semi-automatico, pulsiossimetro ed aspiratore.

3.0.4. Requisiti Organizzativi

Ogni struttura erogante prestazioni ambulatoriali deve possedere almeno:

- un direttore responsabile, in possesso della specializzazione nella disciplina alla quale afferiscono le attività svolte. Nei poliambulatori con un massimo di cinque specialità, dette funzioni possono essere svolte anche da uno dei medici specialisti presenti;

- personale infermieristico, se necessario per lo svolgimento delle attività;
- personale amministrativo, se necessario, in relazione al volume delle attività svolte;
- un ausiliario con mansioni esecutive.

Deve essere assicurata la presenza, durante lo svolgimento della attività medico specialistica, di almeno un medico, quale responsabile delle attività svolte nell'ambulatorio.

Le registrazioni e le copie dei referti sono conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente.

Deve essere assicurata la presenza, durante lo svolgimento della attività medico specialistica, di almeno un medico, quale responsabile delle attività svolte nell'ambulatorio.

Le registrazioni e le copie dei referti sono conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente.

Il direttore del laboratorio deve provvedere all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e di quelle del personale laureato e tecnico.